LEGISLATURA XXV - 1' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 19 LUGLIO 1920

bisogno che gli allevatori intendano realizzare; e in base a questo di far segnalare a suo tempo, e nei modi meglio acconci, agli enti agrari ed agli agricoltori dell'Isola, le località del Continente nelle quali sia possibile e più economica la provvista di partite di fieno. Esso inoltre interesserà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a porre a disposizione degli enti e degli agricoltori il maggior numero possibile di veicoli ferroviari, per il trasporto di foraggi e di ogni altro alimento per il bestiame, raccomandando il sollecito inoltro del prodotto alle varie destinazioni della Sicilia.

« Per quanto poi riguarda la proroga dei pagamenti da farsi alle casse agrarie nei mesi di luglio e di agosto prossimi, a rimborso delle sovvenzioni da queste concesse per la coltivazione dei cereali, il Ministero, edotto dei gravi danni arrecati alle semine dalla siccità, ha studiato e darà via via corso a provvedimenti che più possano adattarsi per corrispondere ai voti e ai bisogni degli agricoltori delle regioni più danneggiate.

« Il sottosegretario di Stato « Pallastrelli ».

Ramella. — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. — « Per sapere se è per incitare l'Arma dei carabinieri a commettere omicidi, sicuri dell'impunità di cui sono coperti, che il Ministero dell'interno ha negato l'autorizzazione a procedere contro il brigadiere Beltramo ed un carabiniere da lui dipendente, per il reato di omicidio nella persona del mutilato di guerra Bustia Antonio, reato che venne assodato dal giudice inquirente in sede di istruttoria ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno non aveva la facoltà di negare o meno l'autorizzazione a procedere contro il brigadiere Beltramo ed il carabiniere da lui dipendente per il reato di omicidio nella persona del mutilato di guerra Bustia.

« Tale facoltà spettava alla speciale Commissione istituita presso il Ministero di giustizia ed affari di culto ai sensi dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536 (abrogato con decreto 24 giugno 1920, n. 924), Commissione alla quale l'autorità giudiziaria era obbligata a rivolgersi prima di procedere contro funzionari di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie ecc. in servizio di pubblica sicurezza. Nulla quindi può dire questo Ministero circa i motivi della negata autorizzazione.

« Il sottosegretario di Stato « Corradini ».

Rossini. — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. — « Per sapere se intenda riconoscere il diritto delle famiglie al trasporto delle salme di caduti in guerra, e se non

gli sembri imprescindibile dovere dello Stato sopportare qualunque sacrificio per facilitare questo estremo conforto ».

RISPOSTA. — « La Commissione Nazionale per le onoranze ai caduti in guerra, istituìta presso questo Ministero e che ha il còmpito di studiare tutte le questioni inerenti alla polizia mortuaria nei campi di battaglia, ha cercato di contemperare da un lato le richieste di migliaia e migliaia di famiglie ed associazioni che reclamano, come un diritto sacro, la restituzione dei resti mortali, dall'altro tutte le difficoltà igieniche e di trasporto e infine finanziarie che si presentano gravissime.

- « La Commissione ha conseguentemente proposto:
- r°) Che si affermi in via di massima il prin cipio della adesione al desiderio delle famiglie, che ne faranno richiesta, di trasportare le salme ai luoghi di origine, subordinando però il trasporto alle modalità e condizioni che il legislatore a suo tempo crederà di adottare.
- 2°) Che in vista delle gravi cennate difficoltà, principalmente d'ordine igienico, si mantenga provvisoriamente l'attuale divieto ma si adottino contemporaneamente i necessari temperamenti consistenti:
- a) nella restrizione della zona di divieto costringendola nei limiti della zona delle operazioni militari;
- b) nella limitazione del divieto stesso ai morti sino a sei dalla data dell'armistizio (4 maggio 1919).
- « In base a tale parere, in data 4 giugno corrente, è stato emesso analogo provvedimento secondo il quale tornano in vigore le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria nelle intere provincie di Verona, Sondrio, Padova e Mantova, in quasi tutta la provincia di Brescia, ed in gran parte delle provincie di Vicenza e di Venezia.
- « Il decreto dispone inoltre che il divieto non concerne il trasporto delle salme dei militari morti sei mesi dopo l'armistizio.
- « Sicchè la questione dei trasporti può ora riassumersi in questi termini:
- I. Sono oggi vietati i trasporti di salme di militari dalle provincie di Belluno, Udine, Treviso; da parte delle provincie di Vicenza e di Venezia, da una piccola parte della provincia di Brescia e dei territori al di là dell'antico confine;
- II. Sono vietate del pari le traslazioni in patria delle salme di militari caduti su fronti estere di guerra o morti in prigionia o nelle colonie;
- III. Nel restante territorio del Regno le traslazioni sono ammesse ed avvengono in conformità di quanto prescrive il vigente regolamento di polizia mortuaria. È stata però accordata – giusta circolare 16 maggio 1919, n. 90937, del Mini-